



IL RETTORE

- VISTO l'art. 18 della Legge 24 giugno del 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione);
- VISTO il Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento);
- VISTA la Circolare Ministero Lavoro del 15 luglio 1998, n. 92 (Occupazione – misure straordinarie – tirocini formativi e di orientamento – stages – precisazioni del ministero);
- VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ai sensi dell'articolo 1, commi dal 34 al 36, della legge 28/06/2012, n.92. Conferenza del 25 maggio 2017;
- VISTO la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTO l'art. 2 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, con cui i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori” e i Soggetti Promotori e Ospitanti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, riunitisi in seduta in data 30 luglio 2024.

DECRETA

È emanato il “Regolamento Generale per Tirocini Curriculari di Ateneo”, nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione.

Bari, 18 settembre 2024

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino